



IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

in composizione collegiale, in persona dei sigg. magistrati

dott.	Guido Macripò	Presidente
dott.ssa	Simonetta Scirpo	Giudice
dott.	Sergio Rossetti	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669 terdecies c.p.c. proposto da
A.I.C. s.r.l.;

contro

omissis

avverso l'ordinanza emessa il 25.3.2013 nella procedura r.g.mob 12058/2011 a cui è stata riunita la
procedura r.g.mob. 12060/2011, limitatamente alla parte in cui non ha provveduto alla sospensione
della esecuzione;

visti gli atti e i documenti di causa;

udite le parti nella camera di consiglio del 5.6.2013;

premesso che

non è oggetto di contestazione tra le parti che la reclamante abbia acquistato le azioni nominative
oggetto di pignoramento nell'ambito delle procedure mobiliari riunite nn. 12058/2011 e n.
12060/2011 con scrittura privata autenticata antecedente alla data del pignoramento e che le dette
azioni non siano state ad essa trasferite né mediante girata a norma dell'art. 2355, comma 3, c.c., né
mediante *transfert* ai sensi del combinato disposto degli artt. 2355, comma 4 e 2022 c.c.;

ritiene la reclamante che in base all'art. 2914 n. 4 c.c. la scrittura privata autenticata antecedente al
pignoramento renderebbe opponibile l'acquisto delle azioni da parte sua ai creditori procedenti e ciò
ancorchè il detto acquisto non sia stato formalizzato nei modi previsti dall'art. 2355 c.c. e che,
comunque, i creditori fossero a conoscenza dell'alienazione delle azioni pignorate;

rilevato che

la questione proposta è di mero diritto, trattandosi di stabilire se sia opponibile al creditore pignorante l'acquisto di azioni compiuto da un terzo con scrittura avente data certa, ma senza averne il possesso e senza l'osservanza delle forme previste dagli artt. 2022 e 2355 c.c.;

si tratta poi di stabilire se l'eventuale conoscenza da parte del creditore pignorante dell'acquisto compiuto dal terzo renda opponibile nei suoi confronti il detto acquisto, ancorchè non formalizzato nei modi previsti dai citati artt. 2022 e 2355 c.c.;

considerato che

la dottrina e la giurisprudenza di legittimità, sul presupposto della distinzione tra titolarità del diritto incorporato nel titolo e legittimazione all'esercizio dei diritti incorporati nel titolo, si sono spesso interrogati sulle formalità necessarie al trasferimento dei titoli nominativi, senza giungere a soluzioni univoche;

per limitare l'analisi al dibattito giurisprudenziale svoltosi sul punto, si deve osservare che accanto all'orientamento tradizionale in virtù del quale gli effetti di una compravendita di azioni sono solo obbligatori (Cass. 308/1967; 2557/1981; 1410/1999), l'orientamento che allo stato appare maggiormente consolidato afferma che la proprietà dei titoli si trasferisca con il solo consenso ex art. 1376 c.c. (Cass. 116/1981; 4647/1989; 272/1986; 9314/1995) limitando le formalità di cui agli artt. 2022, 2023 e 2355 c.c. solo alla fase "esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento" (così Cass. 1117/1998 e 17088/2008);

la giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, non consta si sia mai occupata della questione, che qui ci occupa, relativa al conflitto tra l'acquirente delle azioni nominative e il creditore dell'alienante;

pure le sentenze favorevoli a ritenere il solo consenso elemento necessario e sufficiente al trasferimento dei titoli azionari non sono esattamente in termini rispetto al caso da decidere occupandosi - limitandosi alle più note pronunce che si sono occupati della materia - rispettivamente, di una compravendita di azioni contestata dal coniuge in comunione legale di parte venditrice (Cass. 1117/1998) e della legittimazione passiva in una domanda di condanna al pagamento del corrispettivo di azioni trasferite ad un soggetto, ma con indicazione nel fissato bollato del nominativo di altro soggetto (Cass. 17088/2008) e quindi, in ultima analisi, sempre di un conflitto tra venditore ed acquirente, mentre la sentenza n. 9314/1995 riguarda un conflitto tra acquirente delle azioni e società (e quindi, ancora, di un conflitto diverso da quello che qui occorre), affermando, però esplicitamente che il c.d. transfert ha la funzione di rendere opponibile alla società l'acquisto, pur escludendo nel caso oggetto di esame che la detta funzione potesse in concreto operare;

in definitiva, non risulta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione si sia occupata *ex professo* del conflitto tra acquirente dei titoli nominativi e creditore dell'alienante, ma risulta sufficientemente consolidata l'idea per cui il consenso produce un effetto traslativo *inter partes*, mentre i successivi adempimenti attengono esclusivamente alla fase "esecutiva, certificativa e pubblicitaria" della vendita;

nelle sentenze sopra richiamate non si individua esattamente in che cosa consistano gli effetti "esecutivi", "certificativi" e "pubblicitari" che le formalità prescritte dagli articoli 2022 e 2355 attribuirebbero al contratto consensuale e traslativo della proprietà intercorso tra le parti, ma tali espressioni possono essere ragionevolmente ricondotte: quanto agli effetti "esecutivi", all'art. 1477 c.c., che obbliga il venditore alla consegna della cosa, in virtù dell'effetto traslativo del consenso manifestato; quanto agli effetti "certificativi", al regime probatorio relativo al trasferimento operato; quanto agli effetti "pubblicitari" al regime di opponibilità ai terzi dell'atto;

non a caso la Corte di Cassazione parla di effetti pubblicitari del trasferimento di azioni, in quanto il sistema pubblicitario nel suo complesso non si limita a quegli atti che devono essere trascritti in pubblici registri ai fini di rendere conoscibile l'atto ai terzi (secondo il sistema della pubblicità notizia), ovvero di rendere opponibile l'atto ai terzi (secondo il sistema della pubblicità dichiarativa) ovvero di rendere possibile lo stesso perfezionamento del negozio (secondo il sistema della pubblicità costitutiva);

anche i mobili non registrati sono soggetti ad un sistema "pubblicitario", non incentrato però sulla redazione e deposito di atti in pubblici registri, quanto piuttosto sullo spossessamento del bene da parte dell'alienante;

la miglior riprova di quanto sopra è offerto dalla disciplina del pignoramento mobiliare e delle eccezioni opponibili dai terzi che si affermano proprietari: il pignoramento colpisce beni del debitore se compiuti in un luogo che si trovi in relazione materiale con lui (art. 513 c.p.c.) in quanto si presume la proprietà dei beni di chi si trova in loro possesso e il terzo opponente può, nella generalità dei casi, provare la sua proprietà solo se munito di atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 621 c.p.c.);

la regola va quindi nel senso che l'atto privo di data certa non è idoneo a superare la presunzione di proprietà in capo al possessore, ponendosi, quindi, in perfetta sintonia con quanto previsto dall'art. 2914 n. 4 che rende opponibile ai creditori solo gli atti di trasferimento mobiliare in cui lo spossessamento sia avvenuto prima del pignoramento o, comunque, che risultino avere data certa anteriore al pignoramento;

ci si deve chiedere, quindi, se la regola sancita dall'art. 2914 n. 4 sia applicabile ai titoli di credito, ovvero se la previsione dell'osservanza di speciali forme per il "trasferimento del titolo" (artt. 2003

e art. 2022 c.c.), non porti a ritenere che il sistema “pubblicitario” generalmente previsto per i beni mobili e basato sullo spossessamento subisca deroghe in ipotesi di titoli di credito;

in tale direzione va il disposto di cui all’art. 1157 c.c. che rimanda (dopo avere enunciato la regola del “possessione vale titolo” prevista all’art. 1153 c.c.) alle disposizioni sui titoli di credito per regolare gli effetti del possesso di buona fede di tali strumenti, con ciò suggerendo che le norme generalmente previste in materia di mobili in generale debbano essere riconsiderate se i detti mobili sono titoli di credito;

il disposto di cui all’art. 1157 c.c. rimanda all’art. 1994 c.c. che disciplina “gli effetti del possesso di buona fede” dei titoli di credito, stabilendo che chi abbia acquisito in buona fede un titolo di credito, “*in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione*” non è soggetto a rivendicazione;

l’art. 1994 c.c. richiede, ai fini dell’opponibilità della vicenda circolatoria ai terzi un possesso qualificato, in quanto devono essere rispettate le norme che disciplinano la circolazione del titolo e non è sufficiente il mero possesso del titolo: a tali condizioni il possessore di buona fede non è soggetto a rivendicazione;

l’art. 1997 c.c. stabilisce poi che, per quanto qui interessa, il pignoramento non ha effetto se non si attua sul titolo;

l’art. 2024 c.c. ribadisce la disposizione generale prevista all’art. 1997 c.c. stabilendo che i vincoli sul titolo nominativo devono risultare da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro della società emittente;

le norme di cui sopra devono essere raccordate con il disposto di cui all’art. 543 c.p.c. da cui si evince che il pignoramento di titoli in possesso di terzi, come nel caso di specie, va effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi in quanto gli obblighi di custodia che incombono sul terzo gli impediscono di consegnare il titolo al debitore, con ciò escludendo in radice (salva la violazione degli obblighi da parte del terzo, violazione anche penalmente rilevante a mente degli artt. 388 e 388 bis c.p.) la possibilità di circolazione del titolo;

dal combinarsi di dette norme (artt. 1994, 1997, 2024 c.c. e 543 c.p.c.) si ricava quindi che il terzo proprietario (art. 619 c.p.c.) non può rivendicare la proprietà dei titoli nominativi contro il creditore pignorante se questi ha acquisito il diritto di espropriare i detti titoli eseguendo un pignoramento nelle forme previste dalla legge;

osservando la vicenda dal punto di vista dell’acquirente dei titoli nominativi si deve evidenziare che la legge stabilisce (art. 2022 c.c.) la presunzione secondo cui i titoli nominativi sono di proprietà della persona il cui nominativo risulta sul titolo e nel registro della società emittente e, in mancanza del rispetto formalità di cui agli artt. 2022, 2023 e 2355 c.c., l’atto, valido ed efficace *inter partes*,

non è opponibile (Cass. 9314/1995) ai terzi, in quanto non è attuabile la “fase pubblicitaria del trasferimento” (Cass. 1117/1998 e 17088/2008);

una ricostruzione alternativa del sistema non appare predicabile: nell’ipotesi di pignoramento di titoli di credito, se bastasse l’atto avente data certa a rendere opponibile l’acquisto al creditore dell’alienante, non si capirebbe come conciliare questa regola con la disciplina degli artt. 1994, 1997 e 2024 c.c. tutta incentrata sul rispetto delle regole della circolazione dei titoli ai fini dell’opponibilità dell’atto ai terzi;

conclusivamente: la legge disciplina analiticamente i requisiti necessari al “trasferimento” dei titoli di credito al fine di renderne agevole la circolazione (sulla falsariga di quanto previsto per i beni mobili), disciplinando di conseguenza le eccezioni opponibili dal debitore (art. 1993 c.c.); dagli artt. 1994, 1997 e 2024 c.c. si ricava la disciplina del conflitto tra creditore pignorante e terzi acquirenti governata dalle regole sulla circolazione dei titoli; la regola sancita dall’art. 2914 n. 4 pure regola il conflitto tra creditore pignorante e terzi acquirenti, ma avendo quale punto di riferimento la disciplina sul trasferimento dei beni mobili in generale; la detta disciplina deve essere integrata con quanto previsto specificamente per i titoli di credito (art. 1157 c.c.); il conflitto tra creditore pignorante e acquirente del titolo, quindi, va risolto in favore di chi per primo abbia compiuto le formalità necessarie per eseguire un pignoramento valido ed efficace ovvero le formalità necessarie per ottenere l’intestazione del proprio nominativo sul titolo e nel registro della società emittente; la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche quella che propende in materia di vendita di titoli nominativi per l’efficacia traslativa del consenso, corrobora questa ricostruzione laddove prescrive che l’osservanza delle forme di cui agli artt. 2022, 2023 e 2355 c.c. è necessaria agli effetti “pubblicitari” del trasferimento;

gli aspetti relativi alla buona/mala fede del creditore pignorante, peraltro, devono essere pure considerati;

come ricordato, infatti, la disciplina di cui all’art. 1994 c.c. stabilisce che non è soggetto a rivendica il possessore qualificato del titolo se di buona fede;

per ragioni di coerenza sistematica la stessa disciplina deve trovare applicazione in materia di pignoramento dei titoli di credito, risultando irragionevole ritenere che il conflitto tra più acquirenti del titolo o tra acquirente ed alienante si possa risolvere sulla base dello stato soggettivo di mala fede di uno dei soggetti dell’atto traslativo, mentre ugualmente ciò non avvenga in ipotesi di conflitto tra creditore dell’alienante ed acquirente del titolo;

tanto considerato, nel caso di specie, la buona fede del creditore pignorante si traduce nella convinzione che al tempo del pignoramento il debitore fosse titolare del titolo di credito oggetto di

pignoramento e – secondo le regole generali – è chi contesta tale stato soggettivo a dovere provare la mala fede del creditore pignorante;

dai documenti versati in atti emerge, in primo luogo, che l'atto di acquisto da parte della SOIPA delle azioni di cui si discute vietava espressamente la cessione delle azioni a terzi fino all'estinzione totale del debito garantito (art. 2.5 del contratto tra SOIPA e Banche cedenti);

non è oggetto di contestazione – ed è anzi oggetto di una delle pretese azionate in questa sede esecutiva – che la SOIPA mai abbia adempiuto al contratto di compravendita delle azioni di cui si discute;

ancora, nel contratto di cessione tra S. e M.S.C. (indicato dalla opponente A.I.C. come quello conosciuto dai creditori pignoranti) è espressamente prevista la necessità del consenso dei creditori pignorati ai fini delle “annotazioni previste dalla legge sui titoli e nel libro dei soci” con ciò evidenziando la consapevolezza tra le parti che – in mancanza del detto consenso – la fase “esecutiva, certificativa e pubblicitaria” del trasferimento non si sarebbe mai potuta realizzare e che, quindi, il trasferimento congegnato non avrebbe mai potuto dispiegare i suoi propri effetti;

la previsione del consenso dei creditori pignorati come condizione di efficacia della cessione si ricava anche dal fax trasmesso dall'amministratrice della MSC allo studio Olivetti Rason in cui la detta accettazione è qualificata espressamente come “condizione”;

infine, pure a fronte del preteso acquisto delle azioni, la M.S.C. non aveva mai avuto la disponibilità dei titoli – e, quindi, non aveva mai proceduto ad alcuna successiva formalità – ed, anzi, un'azione in tal senso promossa a norma dell'art. 700 c.p.c. dalla successiva acquirente A.I.C. è stata rigettata dal Tribunale di Milano;

insomma, a fronte di tutti questi elementi risulta – allo stato degli atti - perfettamente in buona fede la convinzione dei creditori pignoranti di pignorare beni del proprio debitore, in quanto mai i titoli ceduti risultavano trasferiti con atto efficace e a loro opponibile, mentre la consapevolezza del fatto che un atto di trasferimento fosse stato comunque compiuto nei modi sopra descritti (in violazione di un patto in senso contrario, sottoponendo la vendita ad una condizione di efficacia, in mancanza della disponibilità materiale dei titoli, senza eseguire le successive formalità, senza che in alcun modo risultasse – ed elementi in senso contrario sino ad oggi non sono emersi – una qualche forma di pagamento del corrispettivo delle azioni), non può valere certo ad escludere la buona fede del creditore pignorante, gettando piuttosto ombre sulla buona fede dei successivi acquirenti;

in definitiva il reclamo proposto deve essere rigettato, con condanna del reclamante al pagamento le spese della presente fase.

PQM

rigetta il reclamo proposto da A.I.C. s.r.l. e

condanna A.I.C. a pagare in favore di A. s.p.a. le spese della presente fase che si liquidano in € 5.000,00, oltre IVA e c.p.a.;

condanna A.I.C. a pagare in favore di M. le spese della presente fase che si liquidano in € 5.000,00, oltre IVA e c.p.a.;

condanna A.I.C. a pagare in favore di P. le spese della presente fase che si liquidano in € 5.000,00, oltre IVA e c.p.a.;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5.6.2013.

Il Presidente
dott. Guido Macripò

IL CASO.it